

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Depositato in Data 16/10/2024
h. 16:28
F. P. (P. 2024)
G. L.

EMENDAMENTI RETE

AL DECRETO DELEGATO 14 agosto 2024 n.123

“DEFINIZIONE DELLO SPREAD MASSIMO E DEL TASSO D’INTERESSE NOMINALE DA APPLICARSI FINO AL 30 SETTEMBRE 2024 AI PRESTITI ASSISTITI DAL CONTRIBUTO STATALE DI CUI ALLA LEGGE 31 MARZO 2015 N.44 E SUCCESSIVE MODIFICHE”

Emendamento modificativo della lettera “a” comma 1 dell’articolo 1

Art. 1

(Spread massimo)

1. In applicazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 della Legge 31 marzo 2015 n.44, così come modificato dall’articolo 20, comma 1 della Legge 22 dicembre 2015 n.189, tenuto conto delle finalità sociali e dell’andamento dei tassi effettivi di mercato comunicato da Banca Centrale della Repubblica di San Marino, sentite le associazioni di categoria del settore bancario e finanziario e le associazioni dei consumatori giuridicamente riconosciute, si definiscono i seguenti spread massimi applicabili ai prestiti assistiti dal contributo statale:

a) durata fino a 15 anni: spread massimo **2,003,40%**;

Emendamento modificativo della lettera “b” comma 1 dell’articolo 1

b) durata da 16 anni a 20 anni: spread massimo **2,004,30%**;

Emendamento modificativo della lettera “c” comma 1 dell’articolo 1

c) durata da 21 anni a 25 anni: spread massimo **2,004,90%**.

Emendamento modificativo del comma 2 dell’articolo 1

2. La determinazione dello spread massimo di cui al comma 1, si applica sia ai mutui a tasso fisso sia, nella medesima percentuale, ai mutui a tasso variabile, **già stipulati all’entrata in vigore del presente Decreto e a quelli** che vengono stipulati entro la data del 30 settembre novembre 2024.

F. P. (P. 2024)